

Didattica a distanza: tra diritto all’istruzione e tutela della privacy

Francesca Zanovello

Abstract – *The need to face the Covid-19 pandemic situation has incisively affected the school. In this pandemic emergency particularly urgent is the need to ensure continuity to teaching using the new technologies. The digital teaching poses new challenges for data protection that the schools, the teachers, the students and the families will face. In fact the opportunities of the Web may entail risks, in particular for the privacy and dignity of minors. Therefore a correct and conscious use of new technologies is absolutely necessary. This paper outlines indications taken from measure, opinions and notes of the Italian Data Protection Authority and MIUR and the Ministry of Education.*

Riassunto – *L’esigenza di fronteggiare lo stato di pandemia da Covid-19 ha avuto pesanti conseguenze sul mondo della scuola. La necessità di garantire la continuità didattica in un contesto di emergenza pandemica come quello attuale ha imposto di ricorrere alle nuove tecnologie per l’attività di didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche, gli insegnanti, gli alunni e le famiglie si sono dovuti pertanto confrontare con questa nuova modalità di insegnamento che richiede di prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali. Le opportunità offerte dal Web sono infatti connesse a rischi, in particolare per la riservatezza e la dignità dei minori. Un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie è pertanto imprescindibile. Il presente articolo è finalizzato a ripercorrere le istruzioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal MIUR al riguardo.*

Keywords – school, digital teaching, personal data, privacy

Parole chiave – scuola, didattica digitale, dati personali, riservatezza

Francesca Zanovello è Cultrice di Diritto privato e Tutor del corso di Diritto civile II presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara - sede di Rovigo. È Dottoressa di ricerca in Diritto internazionale, diritto privato e del lavoro ed esercita la professione di avvocato con particolare interesse per il diritto di famiglia, minorile e privacy. Collabora con le riviste “Responsabilità medica” e “Studium Juris”. Tra le sue recenti pubblicazioni: *Contact tracing ed emergenza sanitaria: una sfida difficile* (in “Responsabilità medica”, 2020), *Anonimato materno e diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini: la parola al legislatore* (in “Studium Juris”, 2019), *Il riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità sanitaria: nesso causale e rischio della causa incerta e/o ignota* (in “Studium Juris”, 2020).

1. La scuola al tempo del Covid-19

Nel persistente contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19 rigorose sono state le misure adottate per il contenimento e il contrasto alla diffusione del virus che hanno limitato in modo notevole i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini (quali la libertà di circolazione, il

diritto al lavoro, l'iniziativa economica, la stessa libertà personale)¹, nell'intento di tutelare il diritto fondamentale di ognuno alla salute individuale e collettiva (art. 32 Cost.)².

La necessità di attuare una strategia di gestione della pandemia incentrata sul distanziamento sociale ha profondamente toccato anche (e in particolar modo) il mondo della scuola: luogo di formazione ma anche di relazione di bambini e ragazzi.

L'urgenza di garantire la continuità formativa e la didattica, contemperando i diritti allo studio e all'istruzione con il diritto alla salute, ha portato all'adozione di vari provvedimenti tra i quali il DPCM dell'8 marzo 2020 che, nel disporre la sospensione della didattica in presenza (art. 2, co. 1, lett. h)), ha fin da subito previsto l'attivazione di modalità di didattica a distanza (art. 2, co. 1, lett. m) e n))³.

Non solo le istituzioni scolastiche e le università, ma anche gli studenti e i loro genitori si sono dovuti confrontare con le risorse offerte dalle nuove tecnologie che annullano (al meno apparentemente) le distanze fisiche, ricreando spazi virtuali ove realizzare lezioni, scambiare compiti e materiale didattico attraverso il ricorso a piattaforme elettroniche.

Le straordinarie potenzialità del digitale non devono però indurre a sottovalutare i rischi che possono derivare da un uso scorretto e poco consapevole degli strumenti telematici⁴. In particolare, dalle insidie del *web* è prioritario proteggere i minori⁵.

¹ Sul *vulnus* ai diritti costituzionali si rinvia a L. Cuocolo (a cura di), *I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata*, in <http://www.federalismi.it>, 5 maggio 2020. Su come l'emergenza sanitaria abbia impattato anche sul diritto alla protezione dei dati personali si consenta di rinviare a F. Zanovello, *Contact tracing ed emergenza sanitaria: una sfida difficile*, in "Responsabilità medica", 3, 2020; C. Camardi, C. Tabarrini, *Contact tracing ed emergenza sanitaria. "Ordinario" e "straordinario" nella disciplina del diritto al controllo dei dati personali*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 3, 2020, p. 32; V. Cuffaro, R. D'Orazio, *La protezione dei dati personali ai tempi dell'epidemia*, in "Corriere giuridico", 6, 2020, p. 729; S. Corso, *Il fascicolo sanitario elettronico fra e-Health, privacy ed emergenza sanitaria*, in "Responsabilità medica", 4, 2020.

² Con la dichiarazione dello stato di emergenza, deliberata per la prima volta dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, si è assistito a una strategia di contenimento e gestione della pandemia focalizzata sul distanziamento sociale. I provvedimenti adottati dal Governo italiano per far fronte all'emergenza sanitaria sono consultabili all'indirizzo <http://www.governo.it>.

³ Già con il DPCM 4 marzo 2020 (in attuazione di quanto previsto alla lett. d) del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6), limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020, erano stati sospesi, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, ferma la possibilità di attività formative a distanza. Nonostante l'introduzione di varie disposizioni volte a garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, numerosi sono stati gli interventi (in particolare i DPCM) che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno progressivamente esteso il ricorso alla didattica digitale integrata. Non essendo possibile ripercorrere l'intera normativa di emergenza sul punto si rinvia alla pagina del sito del Ministero dell'Istruzione <https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html>.

⁴ Tale aspetto è stato sin da subito messo in luce nella "Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza", consultabile nel sito del Garante Privacy <http://www.garanteprivacy.it>.

⁵ A. Thiene, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in A. Thiene, E. Marescotti (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", Vol. 9, 13, 2017,

La necessità di garantire il diritto allo studio anche in un contesto di emergenza sanitaria non può allora prescindere dalla corretta e prudente gestione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti (alunni, studenti, insegnanti e genitori) nell'attività didattica a distanza. Solo in tal modo il digitale può configurare una risorsa preziosa per la promozione di diritti fondamentali come quello all'istruzione.

Le istituzioni scolastiche devono prestare la massima attenzione nella scelta degli strumenti da utilizzare orientando la loro decisione verso quelli che offrono le maggiori garanzie sul piano della protezione dei dati personali⁶, limitando il trattamento a quello strettamente necessario alla didattica, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati, in specie dei soggetti più vulnerabili come i minori.

Si deve inoltre garantire la massima consapevolezza nell'impiego degli strumenti tecnologici attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte a famiglie e ragazzi assicurando la trasparenza.

Proprio al fine di un corretto e consapevole impiego delle nuove tecnologie, al riparo da rischi e abusi, sono state fornite indicazioni utili per la gestione dei dati personali e la tutela della privacy tanto dal Garante Privacy⁷ che dal MIUR⁸, costituendo anche un gruppo di lavoro congiunto per fornire linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della didattica digitale integrata, con particolare riguardo ai profili di sicurezza e protezione dei dati personali⁹.

p. 26, affronta il delicato tema di come il mondo virtuale rappresenti un'opportunità per i ragazzi, ma al contempo una realtà piena di insidie per la loro sfera personale.

⁶ Già con l'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 le Amministrazioni scolastiche si erano dovute confrontare con le nuove sfide poste dalla protezione dei dati personali, v. M. De Donno, *La privacy a scuola. Profili applicativi del GDPR per le amministrazioni scolastiche*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, Jovene editore, 2019, p. 127.

⁷ Garante Privacy, Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020, *Didattica a distanza: prime indicazioni*, doc. web n. 9300784, consultabile nel sito dell'Autorità Garante <http://www.garanteprivacy.it>.

⁸ Numerose sono state le note del MIUR sul tema. In particolare si ricordano le note del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell'8 marzo 2020, prot. n. 279, con le quali sono state fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche sull'attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali, ovvero altri strumenti e canali digitali, per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. Particolarmente importante è stata anche la nota del 17 marzo 2020, prot. n. 388, nella quale sono state fornite, tra l'altro, alcune indicazioni sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della didattica a distanza. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 sono state anche adottate le *"Linee guida per la Didattica digitale integrata"*. Provvedimenti tutti consultabili nel sito del MIUR <http://www.miur.gov.it>.

⁹ Frutto del Gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell'istruzione e l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali è stata la redazione del documento *"Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali"*, allegato alla nota del MIUR del 3 settembre 2020, prot. 11600, consultabile nel sito <http://www.miur.gov.it>.

2. Didattica *on line*: le prime “istruzioni per l’uso” del Garante Privacy

Come ricordato dall’allora presidente dell’Autorità Garante per la privacy, Antonello Soro, nella lettera inviata al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia¹⁰ “*La corretta gestione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attività didattica a distanza rappresenta [...] il presupposto quantomai indispensabile per rendere il digitale una risorsa straordinaria per la promozione dei diritti (quello allo studio, in particolare), al riparo da rischi di abusi o violazioni*”¹¹.

La sicurezza dei dati personali, da intendere quali frammenti dell’identità dell’interessato, diventa tanto più prioritaria quando sono coinvolti i minori¹².

La delicatezza della questione e la necessità di orientare le scuole, gli atenei, gli studenti e le famiglie a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie, a fini didattici, ha spinto il Garante Privacy ad adottare un atto di indirizzo ricognitivo delle implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali¹³.

Innanzitutto, la base giuridica che legittima il trattamento dei dati (anche relativi alle categorie particolari) di tutti gli interessati coinvolti nell’attività di DAD (alunni anche minorenni, studenti, insegnanti e genitori) si rinviene nell’“*interesse pubblico*”¹⁴ e trova fondamento in una norma di legge¹⁵; ossia nella specifica normativa di settore, comprensiva delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione, l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità¹⁶.

¹⁰ A. Soro, *Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell’Istruzione, al Signor Ministro dell’Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza*, cit.

¹¹ A. Soro, *Liberi e connessi*, Torino, Codice, 2016, p. 38, aveva già evidenziato come il controllo e la protezione dei dati nel mondo digitale significhi, al contempo, protezione della propria vita privata.

¹² Come messo in luce da A. Thiene, *Ragazzi perduti on line: illeciti del minore e responsabilità dei genitori*, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 1, 2018, p. 1618, vi è un inscindibile legame tra identità e dati personali. Nonostante il travolgente fenomeno dei *Big Data* faccia talora prevalere la dimensione economica dei dati, non va dimenticato lo sconfinato potenziale rappresentativo di questi in riferimento alla persona nella sua globalità. V. anche G. Finocchiaro, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell’informazione*, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2012, p. 388. Sul contenuto economico dei dati personali cfr. C. Pasquariello, *I dati personali tra privacy e mercato: un difficile bilanciamento di interessi*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, cit., p. 61.

¹³ Garante Privacy, Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020, *Didattica a distanza: prime indicazioni*, doc. web n. 9300784, cit.

¹⁴ Per quanto riguarda i dati c.d. “comuni” si fa riferimento all’art. 6, parr. 1, lett. e) e 3, lett. b) del Reg. UE 2016/679; per il trattamento di categorie particolari di dati viene in rilievo invece l’art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679.

¹⁵ Gli artt. 2-ter (per i dati c.d. “comuni”) e l’art. 2-sexies (per i dati appartenenti a categorie particolari) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), per il trattamento di dati per motivi di interesse pubblico, richiedono che ciò sia previsto da disposizioni di legge.

¹⁶ Art. 2, lett. m) e n), del DPCM dell’8 marzo 2020.

Conseguentemente il Garante esclude la necessità di richiedere il consenso agli interessati quando il trattamento è funzionale allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile, nonostante le modalità innovative, alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole e agli atenei.

Gli istituti scolastici e le università, in qualità di titolari del trattamento, devono però prestare particolare attenzione alla scelta e regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza, osservando i principi di *privacy by design* e *by default* sanciti agli artt. 24 e 25 del Reg. UE 2016/679¹⁷.

Ossia, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati la scelta deve orientarsi verso strumenti che presentino, fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali.

Varie sono infatti le piattaforme e servizi *on line* che permettono di effettuare attività di DAD, consentendo la configurazione di classi virtuali, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento *on line* di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la valutazione dell'apprendimento e il dialogo in modo *social* tra docenti, studenti e famiglie, ma non tutti offrono le necessarie garanzie. Inoltre alcune piattaforme mettono sul mercato anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.

Conseguentemente, il rapporto con i fornitori del servizio, che nel trattare i dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università assumeranno il ruolo di responsabili del trattamento (art. 28 del Reg. UE 2016/679), deve essere disciplinato in modo puntuale con apposito contratto o altro atto giuridico.

Il Garante porta l'esempio del registro elettronico che talora fornisce anche ulteriori servizi di didattica a distanza disciplinati dallo stesso contratto. Qualora ciò non avvenga è comunque possibile ricorrere a servizi *on line* accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato, senza designare ulteriori responsabili del trattamento. La scelta potrebbe essere indirizzata proprio verso quei servizi che sono facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un *account* da parte degli utenti.

Potrebbe però anche essere necessario ricorrere a piattaforme più complesse che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica; in tal caso le scuole dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e *social login*).

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università deve limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica *on line* e non estendersi a ulteriori finalità proprie del fornitore¹⁸.

¹⁷ Per un'esplicazione dei principi di *privacy by design* e *privacy by default* si rinvia a E. Faccioli, M. Cassaro, *Il "GDPR" e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: accountability e privacy by design*, in "Diritto industriale", 2018, 6, p. 561; R. D'Orazio, *Protezione dei dati by default e by design*, in S. Sica, V. D'Antonio, G.M. Riccio (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milano, Cedam, 2016, p. 79.

¹⁸ In tal caso, il fornitore del servizio non sarebbe più semplicemente un responsabile del trattamento, ma assumerebbe la diversa veste di titolare del trattamento. Conseguentemente, anche la base giuridica che legittima

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno pertanto assicurarsi (anche attraverso precise pattuizioni contrattuali) che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza e dovranno adottarsi specifiche indicazioni sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione di quelli non più necessari al termine del progetto didattico, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L'Autorità Garante, dal canto suo, è chiamata a vigilare sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la DAD, assicurando che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

I gestori delle piattaforme non possono inoltre condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi *on line*, non collegati all'attività didattica.

Particolari cautele vanno poi poste in essere per i dati personali dei minori; questi possono infatti essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, evitare l'utilizzo dei loro dati a fini di *marketing* o di profilazione.

Le scuole e gli atenei devono garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato.

Il Garante esclude la necessità della valutazione di impatto (prevista dall'art. 35 del Reg. UE 2016/679 per i casi di rischi elevati) qualora il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenti ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. A titolo esemplificativo è chiarito che la valutazione di impatto non è richiesta per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio *on line* di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

L'Autorità Garante non dimentica però di sottolineare l'importanza di mettere in atto iniziative di sensibilizzazione, rivolte agli studenti e alle loro famiglie, per massimizzare la consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti telematici.

3. Didattica Digitale Integrata: le Linee guida del MIUR

In vista della ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 gli istituti scolastici hanno dovuto riorganizzare i propri mezzi per assicurare la didattica in presenza in modo sicuro per la salute di studenti e insegnanti e, al contempo, per tutelare la privacy di tutti i soggetti interessati in caso di DAD.

Come si è potuto constatare infatti, nonostante si sia cercato di riavviare le lezioni in presenza, in molte zone d'Italia è stato necessario ricorrere alla Didattica digitale integrata (DDI), tanto

il trattamento non potrebbe più rinvenirsi dell'interesse pubblico, ma si esigerebbe il consenso degli interessati adeguatamente informati ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

come modalità complementare alla didattica in presenza, tanto nei casi di necessaria sospensione della stessa per contenere i contagi a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

In tale contesto il Ministero dell'Istruzione ha adottato le *Linee guida per la Didattica digitale integrata*¹⁹ al fine di fornire indicazioni operative agli istituti scolastici su come organizzare la didattica nel periodo di emergenza sanitaria.

Il documento, nel trattare i profili più strettamente atti a garantire la continuità educativa in modo efficiente, con modalità innovative di insegnamento-apprendimento, attente anche ai bisogni degli alunni più fragili e con disabilità, non ha mancato di soffermarsi sugli aspetti connessi alla tutela dei dati personali.

Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti da utilizzare per la Didattica digitale integrata che richiede l'impiego di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività al fine di semplificarne la fruizione e agevolare il reperimento dei materiali.

Proprio con riguardo alla scelta della piattaforma²⁰ da impiegare le *Linee guida* sottolineano come ciascuna istituzione scolastica debba individuare "una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all'interno delle funzionalità del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell'attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante²¹ e risultati fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione"²².

Anche per quanto riguarda la creazione e l'impiego di *repository* scolastiche, in locale o in *cloud*, funzionali alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, con fruibilità del materiale anche in momenti successivi, qualora non si impieghino i prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, la scelta deve avvenire "sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni,

¹⁹ Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, pubblicato nel sito del MIUR <http://www.miur.gov.it>.

²⁰ Alla scelta del fornitore dei servizi informatici e delle piattaforme va prestata molta attenzione in quanto lo sfruttamento commerciale delle informazioni personali rappresenta la principale attività delle imprese che forniscono servizi digitali "nello spazio indifeso in cui annegano i nostri dati [...] che giocano il ruolo di corrispettivo nelle dinamiche contrattuali". Cfr. A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in "Nuove leggi civili commentate", 2, 2017, p. 410 ss., cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici sul punto.

²¹ Il fatto che si sottolinei l'opportunità di adottare meccanismi che consentano l'oscuramento dell'ambiente circostante evidenzia come la Didattica a distanza costituisca uno strumento particolarmente invasivo per la privacy delle persone. Infatti le lezioni non sono più tenute nell'ambiente neutro di un'aula scolastica, ma in un aula virtuale che consente a tutti i partecipanti di entrare nelle abitazioni private degli interessati attraverso le *webcam* dei singoli utenti.

²² Il Ministero dell'Istruzione, sul punto, non manca di richiamare il Provvedimento del Garante Privacy n. 64 del 26 marzo 2020, *Didattica a distanza: prime indicazioni*, cit. ove si fa espresso riferimento alla possibilità di impiegare il Registro elettronico qualora questo metta già a disposizione ulteriori servizi di didattica a distanza.

e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio”.

Considerate le implicazioni e i rischi derivanti dall'impiego delle nuove tecnologie e della rete, il Ministero dell'Istruzione sottolinea l'importanza di adottare delle regole di comportamento tanto per i docenti che per gli alunni attraverso l'integrazione del Regolamento d'Istituto e del Regolamento di disciplina degli studenti.

In particolare le *Linee guida* pongono l'accento sul fatto che “qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa”.

Il documento sottolinea infine l'importanza di mantenere un dialogo costante e proficuo con le famiglie e di favorire la formazione²³ dei docenti e di tutto il personale scolastico sui temi del digitale.

4. Il lavoro congiunto del Garante Privacy e del Ministero dell'Istruzione per una Didattica digitale integrata a prova di privacy

Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della DDI, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali, il Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'Istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha accompagnato le Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, con specifiche indicazioni, di carattere generale, sui profili di sicurezza e protezione dei dati personali sulla base di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679²⁴.

Con il menzionato documento si sono ripresi e approfonditi alcuni aspetti relativamente ai quali si era già espresso il Garante Privacy con Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020.

Innanzitutto, sono stati individuati i ruoli e le responsabilità dei vari attori coinvolti. Al di là degli interessati (alunni, studenti, insegnanti e genitori) i cui dati possono essere oggetto di trattamento, particolare attenzione va infatti rivolta ai soggetti che intervengono in modo attivo nel trattamento di tali dati personali.

In specie vengono in gioco: il Titolare del trattamento²⁵ identificato nell'Istituto scolastico nella persona del dirigente scolastico; il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD

²³ R.M. Colangelo, *Istituzioni scolastiche e trattamento online dei dati personali di studenti minorenni*, in A. Thiene, E. Marescotti (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in “Annali online della Didattica e della Formazione Docente”, Vol. 9, 13, 2017, p. 72, aveva già messo in luce come, a causa della insufficiente conoscenza della disciplina di riferimento, spesso le istituzioni scolastiche effettuino un trattamento dei dati personali non sempre rispondente all'elevata tutela richiesta.

²⁴ Documento *Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali*, allegato alla nota del MIUR del 3 settembre 2020, prot. 11600, consultabile nel sito <http://www.miur.gov.it>.

²⁵ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Reg. UE 2016/679 il Titolare del trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.

o DPO²⁶)²⁷ individuato in un soggetto interno o esterno al fine di coadiuvare il Titolare nel corretto trattamento dei dati personali²⁸; il Personale autorizzato al trattamento che si identifica negli insegnanti e nel personale scolastico che effettuano operazioni sui dati personali sotto l'autorità e in conformità alle indicazioni del titolare; il Responsabile del trattamento²⁹ identificato nei fornitori di piattaforme e servizi per la DDI.

Il provvedimento ribadisce³⁰ che il consenso dell'interessato (o meglio dei genitori del minore³¹) non è necessario in quanto il trattamento dei dati personali avviene per lo svolgimento dell'attività istituzionale di didattica ed è pertanto necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.

Ancorché il consenso non sia necessario, comunque, in conformità ai principi di trasparenza e correttezza, la scuola deve fornire a tutte le categorie di interessati (insegnanti, studenti e genitori) un'informativa³², redatta in forma sintetica e con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, che specifichi, in particolare, i tipi di dati e le modalità di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di trattamento, precisando che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

²⁶ Acronimo dell'espressione inglese "Data Protection Officer".

²⁷ La figura del Responsabile della protezione dei dati personali, regolata agli artt. 37 e ss. del Reg. UE 2016/679, è designata dal Titolare in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, al fine di un corretto e sicuro trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare.

²⁸ Nella specie il Responsabile della protezione dei dati personali deve collaborare con il Dirigente scolastico nei seguenti compiti: consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto; supporto nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI; consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate; supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore dei servizi per la DDI; supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali; supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole delle tecnologie utilizzate per la DDI.

²⁹ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8 del Reg. UE 2016/679 il Responsabile del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

³⁰ In tal senso si era già espresso il Garante Privacy con Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020, *Didattica a distanza: prime indicazioni*, cit.

³¹ Sui poteri degli esercenti la responsabilità genitoriale in tema di privacy dei minori cfr. C. Camardi, *Minori e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, Pacini Giuridica, 2019, p. 117. Con particolare riguardo all'autodeterminazione del minore in rete cfr. M. Bianca, *Il minore e i nuovi media*, *ivi*, p. 145.

³² Devono essere rese all'interessato tutte le informazioni essenziali in ordine al trattamento dei suoi dati personali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati³³, gli istituti scolastici devono assicurare che gli stessi non siano conservati più a lungo del necessario, definendo il limite temporale in relazione alla finalità del trattamento per l'attività di DDI e, magari, prevenendo la loro cancellazione al termine del progetto didattico.

Aspetto centrale è poi costituito dalla scelta del fornitore del servizio per la DDI e dalla regolazione del relativo rapporto.

La scuola può infatti optare per diverse soluzioni a seconda delle specifiche esigenze.

Un'opzione può essere quella di ricorrere a strumenti e piattaforme per la DDI gestite in via autonoma, senza il ricorso a soggetti esterni, evitando così la nomina di un responsabile del trattamento.

Diversamente, qualora l'istituto scolastico, per la fornitura di tali servizi, ritenga opportuno ricorrere a un soggetto esterno³⁴ deve procedere alla nomina di tale soggetto come responsabile esterno e regolare il relativo rapporto con apposito contratto o atto giuridico³⁵.

Attraverso tale atto vanno precisati l'ambito, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, nonché disciplinata la possibilità del responsabile esterno di avvalersi di sub-responsabili.

La scuola deve prestare molta attenzione nella scelta del fornitore del servizio e della piattaforma da impiegare ricorrendo a soggetti che presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate agli specifici trattamenti posti in essere per conto dell'istituzione stessa³⁶. In particolare, le istituzioni scolastiche devono assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la DDI, senza l'introduzione di ulteriori finalità estranee all'attività scolastica. È pertanto necessario prevedere, nell'atto che disciplina il rapporto con il responsabile del trattamento, specifiche istruzioni sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione o sulla restituzione dei dati al termine dell'accordo tra scuola e fornitore, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali, secondo quanto disposto dal Reg. UE 2016/679.

³³ L'art. 5, lett. e) del Reg. UE 2016/679 prevede che i dati personali siano "conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; [...] («limitazione della conservazione»)".

³⁴ In tal caso l'istituto scolastico può decidere di rivolgersi a piattaforme o strumenti di DDI offerti da operatori che già forniscono alla scuola altri servizi (come il registro elettronico), oppure utilizzare piattaforme disponibili a titolo gratuito o avvalersi di piattaforme più complesse che includono una più vasta gamma di servizi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica. In quest'ultimo caso (come già sottolineato dal Garante Privacy nel Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020, cit.) è necessario verificare, con il supporto del RPD, che siano attivati solo i servizi strettamente correlati con la DDI, configurando i servizi in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando il ricorso alla geolocalizzazione o a sistemi di *social login* che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

³⁵ Con riguardo al rapporto con il responsabile esterno si rinvia a quanto previsto dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

³⁶ Sulla necessità di compiere in modo oculato la scelta del fornitore del servizio e della piattaforma v. *supra* nota 18.

Tanto nella fase di scelta del fornitore che di regolazione e gestione del rapporto con lo stesso un ruolo importante è ricoperto dal responsabile della protezione dei dati (RPD) che, grazie alle sue competenze professionali, può indirizzare meglio il dirigente scolastico nella soluzione più idonea e sicura.

La consulenza offerta dal RPD è fondamentale anche per l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate sulla base del rischio, così da assicurare che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali³⁷.

È infine esclusa la necessità di effettuare la valutazione d'impatto³⁸ per il trattamento svolto da una singola scuola nell'ambito dell'utilizzo di un servizio *on line* di videoconferenza o di una piattaforma che non consenta il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorra a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive. Al contrario la valutazione d'impatto va predisposta qualora la scuola ricorra a piattaforme di gestione della didattica che offrano funzioni più avanzate e complesse e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

5. Perché la DDI sia una risorsa e non un'insidia è fondamentale la sensibilizzazione a un uso consapevole delle nuove tecnologie

La didattica a distanza, nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica, si è dimostrata una risorsa preziosa per consentire l'esercizio del diritto all'istruzione: diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito (art. 34 Cost.).

La rivoluzione digitale imposta dalla crisi potrebbe rappresentare un'opportunità da implementare anche *post-epidemia*³⁹ tenendo però ben presente come l'apprendimento a distanza non possa sostituirsi alla didattica in presenza che costituisce anche un momento di sviluppo e

³⁷ Al fine di meglio orientare gli istituti scolastici il MIUR e l'Ufficio del Garante, con il documento "*Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali*", hanno indicato, in via esemplificativa, alcune misure: adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti; utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione; definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati; definizione di *password policy* adeguate (es. regole di composizione, scadenza periodica, ecc.); conservazione delle *password* degli utenti, mediante l'utilizzo di funzioni di *hashing* allo stato dell'arte (es. *PBKDF2*, *bcrypt*, ecc.) e di *salt* di lunghezza adeguata; utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell'arte; adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. *backup* e *disaster recovery*); utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo; utilizzo di sistemi antivirus e anti *malware* costantemente aggiornati; aggiornamento periodico dei *software* di base al fine di prevenirne la vulnerabilità; registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di *log*, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati; definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento; formazione e sensibilizzazione degli utenti.

³⁸ Sul punto si rinvia all'art. 35 del Reg. UE 2016/679, alle *Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248)* e alle indicazioni fornite sul punto dal Garante Privacy sul proprio sito (<http://www.garanteprivacy.it>).

³⁹ M. Pellegrini, *Per aspera ad astra: dall'esperienza della pandemia, rischi e opportunità per l'Università*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 2020, p. 146.

formazione della personalità dell'individuo, occasione di relazione e confronto con gli altri, oltreché di inserimento sociale.

Sicuramente, per far sì che le nuove tecnologie diventino una risorsa anche per la scuola e non un'insidia pericolosa per i diritti dei soggetti coinvolti, sono indispensabili delle iniziative di formazione ad un uso corretto e consapevole degli strumenti informatici.

Ruolo fondamentale è attribuito proprio alle istituzioni scolastiche che sono chiamate a campagne di sensibilizzazione rivolte a docenti, studenti e famiglie⁴⁰.

Atteso poi che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI occorre prestare particolare attenzione all'utilizzo della *webcam* che deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

A tal fine, come sottolineato dal documento predisposto dal Gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio del Garante Privacy, "è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico "disclaimer", i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile⁴¹ e penale⁴². In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati".

Non si può che concludere sottolineando come l'alfabetizzazione digitale di tutti gli attori (anche i più piccoli) circa le opportunità e le insidie della rete costituisca una misura di protezione essenziale forse più di tutte le cautele tecniche e organizzative.

6. Bibliografia di riferimento

Bianca M., *Minori e nuovi media*, in R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019.

Camardi C., *Minori e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, Pacini Giuridica, 2019.

⁴⁰ Sul ruolo della scuola nell'educazione digitale, v.: E. Maestri, *Il minore come persona digitale. Regole, tutele e privacy dei minori sul Web*, in A. Thiene, E. Marescotti (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", Vol. 9, 13, 2017, p. 7; A. Thiene, *I diritti della personalità del minore nello spazio virtuale*, cit., p. 26; R.M. Colangelo, *Istituzioni scolastiche e trattamento online dei dati personali di studenti minorenni*, cit., p. 72. Si veda anche V. Campione (a cura di), *La didattica nell'era digitale*, Bologna, il Mulino, 2015.

⁴¹ Sulla responsabilità civile quale rimedio alla nequizia dei comportamenti in rete cfr. A. Thiene, *Gioventù bruciata online: quale responsabilità per i genitori?*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, cit., p. 37.

⁴² Sul punto v. C. Grandi, *La tutela della riservatezza del minore: profili penalistici*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, cit., p. 95.

Camardi C., Tabarrini C., *Contact tracing ed emergenza sanitaria. "Ordinario" e "straordinario" nella disciplina del diritto al controllo dei dati personali*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 2020.

Campione V. (a cura di), *La didattica nell'era digitale*, Bologna, il Mulino, 2015.

Colangelo R.M., *Istituzioni scolastiche e trattamento online dei dati personali di studenti minorenni*, in A. Thiene, E. Marescotti (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", Vol. 9, 13, 2017.

Corso S., *Il fascicolo sanitario elettronico fra e-Health, privacy ed emergenza sanitaria*, in "Responsabilità medica", 2020.

Cuffaro V., D'Orazio R., *La protezione dei dati personali ai tempi dell'epidemia*, in "Corriere giuridico", 2020.

Cuocolo L. (a cura di), *I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata*, in <http://www.federalismi.it>, 2020.

De Donno M., *La privacy a scuola. Profili applicativi del GDPR per le amministrazioni scolastiche*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, Jovene editore, 2019.

D'Orazio R., *Protezione dei dati by default e by design*, in S. Sica, V. D'Antonio, G.M. Riccio (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milano, Cedam, 2016.

Faccioli E., Cassaro M., *Il "GDPR" e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: accountability e privacy by design*, in "Diritto industriale", 2018.

Finocchiaro G., *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 2012.

Grandi C., *La tutela della riservatezza del minore: profili penalistici*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Jovene editore, Napoli, 2019.

Maestri E., *Il minore come persona digitale. Regole, tutele e privacy dei minori sul Web*, in A. Thiene, E. Marescotti (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", Vol. 9, 13, 2017.

Pasquariello C., *I dati personali tra privacy e mercato: un difficile bilanciamento di interessi*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, Jovene editore, 2019.

Soro A., *Liberi e connessi*, Torino, Codice, 2016.

Thiene A., *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in A. Thiene, E. Marescotti (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", Vol. 9, 13, 2017.

Thiene A., *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in "Nuove leggi civili commentate", 2017.

Thiene A., *Ragazzi perduti on line: illeciti del minore e responsabilità dei genitori*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 2018.

Thiene A., *Gioventù bruciata online: quale responsabilità per i genitori?*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, Jovene editore, 2019.

Thiene A., Marescotti E. (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, numero monografico di "Annali online della didattica e della formazione docente", Vol. 9, n. 13, 2017.

Zanovello F., *Contact tracing ed emergenza sanitaria: una sfida difficile*, in "Responsabilità medica", 2020.

Data di ricezione dell'articolo: 15 aprile 2021

Date di ricezione degli esiti del referaggio in doppio cieco: 18 maggio 2021 e 21 maggio 2021

Data di accettazione definitiva dell'articolo: 25 maggio 2021